REGOLAMENTO (CEE) N. 2391/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1985

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2102/84 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2459/84 (4), ha stabilito le norme che disciplinano le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo ; che, per quanto riguarda le uve, tali norme prevedono la dichiarazione dei soli quantitativi destinati alla vinificazione ; che ciò rende difficile la conoscenza e il controllo della resa delle aziende quando una parte della produzione è destinata a mercati diversi da quello del vino, in particolare al mercato delle uve da consumare come tali ; che, per ottenere tutte le informazioni necessarie per la gestione del mercato, è indispensabile disporre che, nel caso di cui sopra, il produttore dichiari la totalità della sua produzione di uve ;

considerando che l'esperienza acquisita, in particolare in seguito alla prima applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, dimostra che alcune altre precisazioni e modifiche del regolamento (CEE) n. 2102/84, segnatamente in materia di date da rispettare, sono necessarie per meglio adeguare dette norme alla situazione reale e facilitare l'applicazione delle misure di gestione dell'organizzazione di mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2102/84 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, in appresso denominate produttori, che producono uve presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli stati membri una dichiarazione di raccolta recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I, tabella A e, se del caso, tabella A bis.

Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori :

— la cui produzione totale di uve è destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata in succo di uve ;

— le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino per loro conto la totalità del loro raccolto di uve ».

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso :

— hanno prodotto vino, e/o

— detengono, alle date di cui all'articolo 5, prodotti diversi dal vino,

presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I tabella B.

Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di produzione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato né sarà commercializzato sotto qualsiasi forma ».

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 5.

3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

« 3. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che acquistano prodotti destinati all'elaborazione di vino e li cedono a dei produttori di vino anteriormente alle date di cui all'articolo 5, gli stati membri prendono le misure necessarie per consentire a tali produttori di vino di disporre delle varie informazioni che sono tenuti ad indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla resa per ettaro dei prodotti utilizzati ».

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« 1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono presentate al più tardi il 15 dicembre. Gli stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti vengono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono effettuate al più tardi il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto ».

5) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Gli stati membri procedono ad una valutazione della resa per ettaro della produzione di vini da tavola ottenuti nel loro territorio.

Anteriormente al 20 gennaio, essi comunicano alla Commissione i risultati di tale valutazione, secondo le seguenti classi di resa :

— inferiore o uguale a 45 hl/ha,

— superiore a 45 hl/ha, ma non superiore a 70 hl/ha,

— superiore a 70 hl/ha, ma non superiore a 90 hl/ha,

— superiore a 90 hl/ha, ma non superiore a 110 hl/ha,

— superiore a 110 hl/ha, ma non superiore a 140 hl/ha,

— superiore a 140 hl/ha, ma non superiore a 200 hl/ha,

— superiore a 200 hl/ha ».

6) All'articolo 7, dopo il primo comma è inserito il comma seguente :

« I formulari di cui sopra possono non recare il riferimento espresso alla resa per ettaro se lo stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale elemento dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare dall'indicazione della superficie in produzione e del raccolto totale dell'azienda ».

7) Il testo dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 5, sono escluse dal beneficio delle misure previste agli articoli 7, 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

8) All'articolo 10 bis è inserito il seguente paragrafo :

« 2 bis. L'esclusione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda le misure decise dopo la data finale di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel corso della stessa campagna, nonché quelle decise nel corso della campagna successiva ».

9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

1. La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 1 è quella dei vigneti in produzione.

2. La resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene stabilita, per ciascuna delle categorie di vigneti di cui all'allegato I, tabella A, rapportando il quantitativo di uve raccolte alla superficie di cui al paragrafo 1, da cui tale uve provengono.

Tuttavia, negli stati membri nei quali le superfici viticole non sono ripartite secondo le categorie di vigneti di cui al primo comma, la resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di raccolta è la resa media ottenuta nell'azienda del dichiarante.

3. Per i quantitativi di vino da tavola per i quali la dichiarazione di produzione non reca le indicazioni atte a stabilire la resa per ettaro, quest'ultima è valutata dall'autorità competente dello stato membro e non può in alcun caso essere inferiore alla resa media della regione nella quale ha luogo la vinificazione.

Fatte salve le sanzioni applicate a livello nazionale, il quantitativo di uve da conferire alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, calcolato sulla base della resa di cui sopra, è maggiorato del 50 % ».

10) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 12*

I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nelle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono espressi in ettolitri di tali prodotti.

La conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino viene effettuata applicando coefficienti fissati dagli stati membri. Tali coefficienti possono essere modulati secondo le varie regioni di produzione. Essi sono comunicati dagli stati membri alla Commissione contemporaneamente alla ricapitolazione di cui all'articolo 8.

Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 2 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino ».

11) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 14*

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli stati membri che istituiscono un regime di dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza che preveda informazioni più complete per il fatto, in particolare, che tale regime concerne categorie di persone più ampie di quelle di cui agli articoli 1, 2 e 4 ».

12) La tabella A dell'allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

13) La tabella B dell'allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

ALLEGATO 1

TABELLA A

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

(Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

A. **Informazioni relative al dichiarante**

Nome o ragione sociale :

.....

Indirizzo :

.....

B. **Informazioni relative all'azienda**

Sede :

Indirizzo :

.....

Superficie viticola coltivata (in ettari) :

C. **Informazioni relative alla produzione di uve**

Categoria di vigneti	Superficie in produzione (ha)	Quantitativi di uve raccolte (hl)		Resa per (hl/ha)	Destinazione delle uve (hl)										
					vinificate dal dichiarante		consegnate ad una cantina cooperativa (1)				vendute ad un vinificatore (1)				Altre destinazioni (2)
							Uve		Mosti		Uve		Mosti		
		rossi/ rosati	bianchi		rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	rossi/ rosati	bianchi	
1. Vigneti per vini da tavola : .															
di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79															
2. Vigneti per v.q.p.r.d.															
3. Vigneti per altri vini															
a) di cui vini ottenuti da varietà di uve diverse dalle uve da vino															
b) di cui vini ottenuti da varietà classificate al tempo stesso come varietà di uve da vino e come varietà per altri usi															

(1) I quantitativi di uve consegnate ad una cantina cooperativa o vendute ad un vinificatore sono indicati globalmente. I dati particolareggiati su tali consegne o vendite figurano nella tabella A bis.

(2) Destinate al consumo come tali, all'essiccazione, alla trasformazione diretta in succo di uve, all'elaborazione di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati.

ALLEGATO 2

TABELLA B

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE (1)

(Applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2102/84)

A. **Informazioni relative al dichiarante**

Nome o ragione sociale :

Indirizzo :

B. **Località in cui sono detenuti i prodotti**

.....

.....

| Categoria di prodotti utilizzati (2) | Nome e indirizzo dei fornitori e riferimento al documento di consegna (VA o altro) | Superficie del vigneto in produzione di cui sono originari i prodotti utilizzati | Resa per ha dei prodotti utilizzati | Vini ottenuti dall'inizio della campagna e prodotti diversi dal vino detenuti alla data fissata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 |
|---|
| | | | | Vini da tavola | | | | | | v.q.p.r.d. | | | | | | Vini e altri prodotti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Uve | Mosti (3) | | Vini (4) | | | Uve | Mosti (3) | | Vini (4) | | | Vini di cui all'articolo 13, primo trattino | | | | | | Vini di cui all'articolo 13, secondo trattino | | | | | | Altri prodotti (5) | | |
| | | | | | | | Totale | | di cui vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 | | | | | | | Uve | Mosti (3) | | Vini (4) | | | Uve | Mosti (3) | | Vini (4) | | | | | |
| | | | | | r | b | r | b | r | b | | r | b | r | b | | r | b | r | b | | | r | b | r | b | | | | | |
| |

(1) Per le cantine cooperative, l'elenco dei membri che consegnano la totalità del loro raccolto è separato da quello degli altri membri.

(2) Uve, mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, mosti parzialmente fermentati), vini nuovi ancora in fermentazione.

(3) Inclusi i mosti parzialmente fermentati.

(4) Inclusi i vini nuovi ancora in fermentazione.

(5) In questa rubrica sono dichiarati tutti i prodotti della campagna diversi da quelli dichiarati nelle colonne precedenti nonché i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati detenuti al momento della dichiarazione. I quantitativi indicati figurano per categoria di prodotto.